

Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile

Articolo 1 commi da 100 a 108 legge di Bilancio 2018.

A partire dal 1° gennaio 2018 i **datori di lavoro privati** che assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con **età inferiore a 30 anni** che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro, possono beneficiare di un nuovo incentivo occupazionale.

L'incentivo si sostanzia nei punti sotto elencati:

- **Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro** (sono esclusi dallo sgravio i premi e i contributi INAIL).
- Periodo di esonero massimo di **36 mesi**.
- Nel limite di **3000 euro annui**, riparametrati su base mensile.

L'incentivo trova anche applicazione:

- Per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2018 di lavoratori che **non abbiano compiuto i 35 anni di età**, a parità delle altre condizioni.
- Nel caso di **trasformazione**, a decorrere dal 1.01.2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.
- È previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti dopo il periodo di formazione, non ostano alla possibilità di beneficiare dell'incentivo.
- Nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato successiva al 31.12.2017 per la durata massima di 12 mesi.

L'incentivo **non spetta** ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e in caso di licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Assunzione studenti

Il comma 108 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede **l'esonero totale** dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi contributi e premi INAIL), fermo restando i limiti annui e l'età anagrafica dei lavoratori, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio di:

- Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, **attività di alternanza scuola-lavoro** per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi contratti formativi.
- Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di **apprendistato di alta formazione e ricerca**.